I 5 quesiti referendari promossi da Partito Radicale e Lega riguardano la Giustizia e meritano tutti e 5 il voto per il Sì

REFERENDUM FACCIAMO

Tra scandali, inchieste sommarie a sfondo penale, la riforma sull'elezione del CSM e la separazione delle carriere sono i più importanti

5 referendum sul tema della giustizia. Un tema questo da sempre dibattuto ma fermo da anni nonostante scandali e procedure penali basate su ipotesi sommarie abbiano occupato molto spazio nell'informazione nazionale. I 5 quesiti, come spesso capita per i referendum, non sono mai estremamente chiari tanto che in molti casi l'elettore si può facilmente confondere.

Cerchiamo di conoscere l'entità di questi 5 quesiti per una più ampia conoscenza di ciò che crediamo sia utile votare.

> Il primo quesito (Scheda rossa) recita:

Il 12 giugno si voteranno i posi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?». Il decreto legislativo che porta la firma dell'ex ministro della Giustizia Paola Severino prevede incandidabilità, ineleggibilità e decadenza automatica per i parlamentari, per i rappresentanti di governo, per i consiglieri regionali, per i sindaci e per gli amministratori locali in caso di condanna. Ha valore retroattivo e prevede, anche a nomina avvenuta regolarmente, la sospensione di una carica comunale, regionale e parlamentare se la condanna avviene dopo la nomina del soggetto in questione. Per coloro che sono in carica in un ente territoriale basta anche una

amministratori locali, il pubblico ufficiale è stato sospeso, costretto alle dimissioni, o comunque danneggiato, e poi è stato assolto perché risultato innoesposto amministratori della cosa pubblica a indebite intrusioni nella vita privata.

> Il secondo quesito (Scheda arancione) recita:

applicata contro sindaci e *è prevista la pena della re*clusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non cente. La legge Severino ha inferiore nel massimo a cinque anni nonché' per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni."?». La custodia cautelare è una



REFERENDUM POPOLARE Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti sentenze definitive di condanna per delitti non col-

condanna in primo grado non definitiva per l'attuazione della sospensione, che può durare per un periodo massimo di 18 mesi. Questa Legge avrebbe dovuto far diminuire la corruzione ma di fatto, nella stragrande maggioranza dei

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 set-1988. tembre n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: "o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se casi in cui la legge è stata trattasi di delitti per i quali

misura coercitiva con la quale un indagato viene privato della propria libertà nonostante non sia stato ancora riconosciuto colpevole di alcun reato.

La custodia cautelare, cioè il carcere preventivo rispetto alla condanna definitiva e spesso rispetto a una qualsiasi condanna anche non definitiva, è una pratica di cui si abusa.

Da strumento di emergenza è stato trasformato in una vera e propria forma anticipatoria della pena.

Ciò rappresenta una palese violazione del principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza e ha costretto migliaia di funzioni direttive, se è ido- medesimo, donne e uomini accusati di neo alle funzioni giudicanreati minori, addirittura poi ti o alle requirenti o ad enassolti, ad entrare in carce- trambe, ovvero alle une a re prima del processo.

Il carcere ha un impatto Decreto drammatico sulle famiglie gennaio e rappresenta anche un (Istituzione della Scuola onere economico per il superiore della magistra-Paese: i 750 casi di ingiusta detenzione nel 2020 sono costati quasi 37 milioni mazione degli uditori giudi euro di indennizzi, dal 1992 a oggi lo Stato ha professionale e formazione speso quasi 795 milioni di dei magistrati, a norma euro.

Il terzo quesito (Scheda gialla) recita:

REFERENDUM POPOLARE Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario ntono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati $\mathbb{N}()$

diziari,

«Volete voi che siano abrogati: l' "Ordinamento giudiziario" approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: ', salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura"; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a

esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: "nonché" per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa"; il Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160 (Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13, ri-

preferenza delle altre"; il

2006,

tura, nonché' disposizioni

in tema di tirocinio e for-

dell'articolo 1, comma 1,

lettera b), della legge 25

luglio 2005, n. 150), nel

testo risultante dalle modi-

ficazioni e integrazioni ad

aggiornamento

Legislativo

26

alle parole: "e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13, comma 1, li*mitatamente alle parole:* "il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, eviceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo del distretto di corte presso la medesima, ridi appello determinato ai le in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il procedure previste te comma può essere ri- passaggio da funzioni giuchiesto per non più di quattro vol- renti, e viceversa, all'innell'arco carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di serfunzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal strato non può essere decapo dell'ufficio, possono acquisire anche le osser-

limitatamente avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al giudiziario consiglio Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché' sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale il primo spettivamente, sensi dell'articolo 11 del presidente della Corte di codice di procedura pena- cassazione e il procuratore generale presso la medesima."; art. 13, comma 4: "4. Ferme restando tutte le passaggio di cui al presen- comma 3, il solo divieto di dall'interessato, dicanti a funzioni requidell'intera terno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con vizio continuativo nella riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di vazioni del presidente del natura civile o miste prima guardo alla rubrica del consiglio dell'ordine degli del successivo trasferimen-

to o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente nella vacanza indicata pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche."; art. 13, comma 6: "6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa."; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009 n. 193. convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio *2010.* n. (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa

successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: "Il trasferimento d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 160."?». È bene chiarire che questo è forse il quesito che

necessariamente occorre votare per il sì. Oggi un Magistrato può svolgere funzione sia di Giudice giudicante sia di Pubblico Ministero. Ci sono magistrati che lavorano anni per costruire castelli accusatori in qualità di PM e poi, d'un tratto, diventano giudici. Votando per il sì il Magistrato dovrà scegliere all'inizio della carriera la funzione giudicante o di pubblica accusa, per poi mantenere quel ruolo durante tutta la vita professionale. Basta con le "porte girevoli", basta con i conflitti di interesse che spesso hanno dato luogo a vere e proprie persecuzioni contro cittadini innocenti.

Il quarto quesito (Scheda grigia)

composti non solo da magistrati, ma anche da membri "non togati": avvocati e professori universitari in re a cinquanta. I magistrati materie giuridiche. Questa presentatori non possono recita: REFERENDUM POPOLARE Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennalo 2006, n. 25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera o J della legge 25 luglio 2005, n. 150risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti art. 8, comma 1,
limitatamente alle parole "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 7, comma 1, lettera a)"; art. 16,
comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" e "relative all'esercizio delle competenze di cui all'art. 15, comma 1, lettera a)," det de)"?

a), d) et de)"? $\mathbb{N}\mathbb{O}$

«Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, (Istituzione del Consiglio

componente laica, che rappresenta un terzo dell'organismo, è però esclusa dalle discussioni e dalle votazio-

direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole "esclusivamente" "relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a)"; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: "esclusivamente" P competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere

"relative all'esercizio delle a), d) ed e)"?".

Questo referendum riguarda le modalità con cui viene valutata la professionalità dei magistrati. La valutazione della professionalità e della competenza dei magistrati è operata dal CSM che decide sulla base di valutazioni fatte anche dai Consigli giudiziari, organismi territoriali nei quali, però, decidono solo i componenti appartenenti alla magistratura. Infatti questi organismi territoriali sono

ni che attengono alle competenze dei magistrati, limitata al ruolo "spettatore". Solo i magistrati, dunque, hanno oggi il compito di giudicare gli altri magistrati. Una condizione che è addirittura in contrasto con lo spirito della Costituzione, che ha voluto che nel CSM vi fosse una componente non togata con eguali poteri dei componenti magistrati. Con il sì viene riconosciuto anche ai membri "laici", cioè avvocati e professori, di partecipare attivamente alla dell'operato valutazione dei magistrati.

Il quinto e ultimo quesito (Scheda verde) recita:

«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole "unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiopresentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell'articolo 23, né possono candidarsi a loro volta"?».

Occorre ricordare che il Consiglio superiore della magistratura (CSM) è l'organo di autogoverno dei magistrati e ne regola la carriera. Per due terzi è composto da magistrati eletti.

E presieduto dal Presidente della Repubblica che è membro di diritto al pari del Presidente della Supre-



ma Corte di Cassazione e zo viene eletto dal Parladel Procuratore Generale mento in seduta comune. presso la stessa corte.

Gli altri 24 componenti somagistrati, scelti tra i magi-

Un magistrato che voglia candidarsi a far parte del no eletti per due terzi dai CSM deve raccogliere dalle 25 alle 50 firme e, per-

sostegno di una delle correnti.

Le correnti sono diventate i "partiti" dei magistrati e influenzano le decisioni prese dall'organo: come ha dimostrato il "caso Palamara", intervengono per favorire l'assegnazione di incarichi ai suoi componenti, decidono trasferimenti e nuove destinazioni.

Si muovono in un'ottica di promozione del gruppo e non sono certo utili per garantire giustizia ai cittadini. Spesso le decisioni sono per all'unanimità prese "pacchetti" concordati tra i strati, mentre il restante ter- tanto, nei fatti deve avere il capicorrente. L'attuale ob- politico.

bligo impone a coloro che si vogliano candidare di ottenere il beneplacito delle correnti o, il più delle volte, di essere ad esse iscritti. Con il sì, si tornerebbe alla legge originale del 1958, che prevedeva che tutti i magistrati in servizio potessero proporsi membri del CSM presensemplicemente la tando propria candidatura. Avremmo così votazioni che mettono al centro il magistrato e le sue qualità personali e professionali, non gli interessi delle correnti o il loro orientamento

I DUE LIBRI SULLE SCOTTANTI RIVELAZIONI DI LUCA PALAMARA RIGUARDANTI LA MAGISTRAURA ITALIANA




ragnatela oscura di imprenditori, gelogge e lobby che nerali della Fida sempre avvilup- nanza e dei Carapa imprenditori, fac- binieri, politici di cendieri. alti funzionari stata- no? li, uomini delle for- quando un fac-

Gennaio 2021: arriva in ze dell'ordine e dei servizi cendiere plurinlibreria Il Sistema, il dirom- segreti, giornalisti e, natu- dagato e ben inpente libro-confessione in ralmente, magistrati. Logge trodotto in troppe cui Luca Palamara rivela e lobby che decidono se procure ne svela ad Alessandro Sallusti la avviare o affossare indagini l'esistenza duranverità indicibile sulle cor- e processi e che, come scri- te una deposiziorenti e la spartizione del ve Sallusti, «usano la magi- ne, quel verbale potere all'interno della ma- stratura e l'informazione finisce in un casgistratura. Il libro non solo per regolare conti, consu- setto per due andiventa ben presto il caso mare vendette, puntare su ni? Ancora una editoriale e politico dell'an- obiettivi altrimenti irrag- volta, le rivelano; avvia una reazione a giungibili, fare affari e sta- zioni catena di dimissioni, ricor- bilire nomine propedeuti- genti di Palamara

si, sentenze che non che ad altre e ancora mag- e Sallusti smascherano un fa che confermare il giori utilità. Per cambiare, mondo parallelo dilaniato racconto di Palama- di fatto, il corso naturale e al suo interno da inconfes-Gennaio 2022: l'ex Esiste davvero la "loggia dietro le quinte, su binari di magistrato e il gior- Ungheria", di cui farebbero legalità formale, e si infiltra nalista affrontano i o avrebbero fatto parte pericolosamente nelle cre-"dark membri del Consiglio supe- pe del sistema giudiziario. web" del Sistema, la riore della magistratura, (www.libraccio.it)

politici, primissimo pia-Perché,

democratico delle cose». sabili interessi, che agisce



info@progettonazionale.it

www.progettonazionale.it